

Luigi Sandirocco
Luigi Mastrangelo

Diritto e potere

Luigi Capogrossi Colognesi, *Storia di Roma tra diritto e potere*, Bologna, Società editrice il Mulino, 2014, pp. 374

Luigi Sandirocco*

Si muove su più piani e si allarga in cerchi concentrici il filo narrativo di *Storia di Roma tra diritto e potere*, il saggio di Luigi Capogrossi Colognesi¹. E non potrebbe essere altrimenti, considerando l'ampio quadro temporale di riferimento e l'esigenza di legare i momenti fondanti della civiltà romana, che mettono a dura prova la penna, la cultura storico-giuridica e la tempra di chi racconta, sintetizza, spiega, porta in luce. Capogrossi Colognesi riesce abilmente non solo a tenere sempre chiari gli obiettivi scientifici che persegue, ma anche a scegliere *cum grano salis* quando, come e dove soffermarsi, eludendo le prospettive inclinate del cronachismo che condurrebbero il testo verso gli angoli morti del già scritto e già conosciuto. Andrea Giardina² ritiene che il libro posseda «il grande merito di tentare con successo la trattazione di materie, argomenti e vicende che spesso non sono state oggetto di racconto, e vi riluce un importante elemento: il fattore umano. L'emergere di figure, personalità, individui è una grande novità. L'autore mette in rapporto il plurale con il singolare, eliminando l'effetto deterministico che si osserva in altre sintesi, con l'individuo creatore di storia assieme ai grandi avvenimenti e ai grandi processi evolutivi». Capogrossi Colognesi, «sempre pronto a rivedere le proprie posizioni, con una sincera disponibilità a mettersi in discussione», secondo la sottolineatura di Giardina, prende le mosse dal suo precedente lavoro, risalente al 2009, dove aveva affrontato i due cardini che hanno portato Roma da villaggio sui sette colli a *caput mundi*, ma passando da quello che lo stesso autore definisce «un profondo ripensamento» che scaturisce in una «cosa assai diversa, e credo migliore», con il contributo non secondario dell'esperienza della traduzione in inglese.

Niente può essere solo potere o solo diritto, perché nell'uno c'è sempre qualcosa dell'altro e perché l'uno è motore o funzione o conseguenza dell'altro; un'interdipendenza che porta quindi a dover considerare l'uno impossibile senza l'altro, e viceversa. E attraverso le pagine, i personaggi, le leggi, gli eventi, quest'interdipendenza affiora e mostra come l'intreccio tra i fatti e la creazione astratta del diritto, con la sua applicazione, abbia radici e rami comuni, sviluppandosi verso l'alto e verso il basso e anche in orizzontale. L'autore mette in chiaro: «Questo non è un testo di storia politica, nel quale la ricostruzione dei fatti e delle lotte di potere e per il potere costituisca il tessuto stesso del racconto storiografico, e tantomeno si esaurisce in una storia economica e sociale di Roma antica. Sebbene a tutti questi aspetti si dovrà continuare a fare riferimento, essendo i fattori determinanti della storia che vi è delineata – precisa sin dalle prime battute –, quest'ultima tuttavia

* Professore aggregato di Diritto romano presso l'Università degli Studi di Teramo.

¹ Si segnala che il contributo, ospitato in versione integrale nella presente rivista, è stato consegnato per la pubblicazione – quanto alla parte relativa al punto 1) sull'esperienza giuridica romana – anche alla *Rivista di Diritto Romano. Periodico di Storia di Diritto Romano, di Diritti Antichi e della Tradizione Romanistica Medievale*.

² Intervento all'incontro tematico di studi svolto a Roma, il 19 febbraio 2015, presso l'Aula Gini del Dipartimento di Scienze Statistiche, a cura della Fondazione Roma Sapienza. La presentazione del volume del professore emerito di Diritto romano all'Università La Sapienza ha visto i contributi di esponenti di primo piano del mondo accademico e politico, tra cui Giuliano Amato, Massimo Brutti, Ernesto Galli Della Loggia, Andrea Giardina, Cesare Pinelli, nonché Natalino Irti in qualità di coordinatore dei lavori. In questa sede, attraverso le pagine e i contenuti enucleati da Capogrossi Colognesi, è stata ripercorsa la struttura istituzionale romana, dalla sua fondazione fino alla crisi che precede la fine del primo impero del Mediterraneo. D'ora in avanti le citazioni dei relatori sono da intendere riferite a questo convegno.

concerne anzitutto le regole su cui si è costruita l'architettura istituzionale romana». Un'architettura alla quale il romanista sfronda i formalismi dell'impostazione tradizionale per dare a essa più agevolezza, proprio in una fase di studio nella quale la complessità e le implicazioni su fatti e interpretazioni danno l'avvio a una visione d'insieme più ricca e meno intelligibile. Per Natalino Irti il volume non solo suggella «un denso itinerario di studi» ma contiene altresì una «critica severa al formalismo». La comprensione, più che una facile per quanto dotta consultabilità, è il perno su cui è incardinato il volume, che lievita sull'*humus* della tensione dinamica tra forme giuridiche e trame politiche, con «ampio spazio alla crescente sensibilità per quel 'ruolo delle personalità nella storia'» che in passato veniva non di rado sacrificato.

«Libro complesso ma facilmente leggibile attraverso pagine appassionanti di storia si raccontano le grandi trasformazioni sociali e politiche. Le fonti sono citate solo nei momenti cruciali, ma se ne presuppone chiaramente la conoscenza profonda da parte di Capogrossi» (così Massimo Brutti). Fuori da gabbie concettuali, dunque, per quell'amore di verità che pur inseguendo un assoluto ipotetico ha bisogno di una soggettività interpretativa e di opzioni, sin dall'inizio dell'*excursus* ultramillenario, con l'accantonamento della formula ottocentesca di Roma città-stato applicata alla prima e più lontana estremità della parabola storica in esame. Una scelta che non è frutto di un capriccio o della ricerca di originalità a tutti i costi, e neppure gusto della polemica verso un monolite della ricerca: è prodotto di una riflessione approfondita sulla non riducibilità «all'idea formale del monopolio dell'uso legittimo della forza e neppure a quella di un potere sovrano su un ambito territoriale. Certo – continua Capogrossi Colognesi –, se a ciò si limitasse il valore e il senso che storicamente s'è concentrato nella nozione di stato, allora la sua applicazione alla storia romana sarebbe quanto di più ovvio. Ma così non è: e, proprio per evitare ogni equivoco, mi è sembrato preferibile evitare di ricorrere a tale categoria». Il punto di partenza è proprio il concetto, o meglio la mancanza di concetto, di 'stato' secondo i romani, e non solo per un evidente divario storico-cronologico che ci separa da quel mondo. Se si potessero sovrapporre nozioni anacronistiche, forse il termine di *Commowearth* sarebbe quello più vicino alla *res publica* che identifica le consonanze di un'altra epoca, un'altra latitudine e un'altra civiltà.

L'autore mette subito in chiaro il parallelismo e la sincronicità tra lo «sviluppo delle forme di dominio politico, con il consolidamento dell'identità cittadina e dei processi di circolazione, o d'integrazione, più ampi». Ovvero della permeabilità tra esclusione e inclusione, con un'integrazione che non è la regola ma neppure l'eccezione. L'alterità, quindi, come confine da attraversare per comprendere la complessa e a volte farraginoso macchina giuridica come solvente delle diversità, e il processo che senza soluzione di continuità porta una città a essere impero, secondo un percorso inarrivato e non più ripetuto, neppure per analogia o attraverso il ricorso a voli pindarici. «Roma è stata maestra nell'unire lasciando vivere le diversità», è il pensiero di Giuliano Amato. Il diritto espressione della comunità, allora, oppure la comunità espressione del diritto? Anche in questo caso una definizione *tout court* saprebbe di manicheismo stucchevole: i campi si contaminano, le membrane che li separano sono selettivamente permeabili. Non si può prescindere, pertanto, proprio dalle origini di Roma, pur nella consapevolezza della nebulosità della ricerca, soggetta a contaminazioni di leggenda e di para-storia, di fonti quasi mai genuine e col fardello del tributo di verità assegnato ai posteri. Capogrossi Colognesi non a caso parla di sovrapposizioni, e intende altresì le sedimentazioni di elementi di diversità che contribuiscono all'unitarietà di un'architettura giuridica che si regge su colonne – o, se vogliamo, su mura portanti – di poteri separati e diversi. Parla di tensioni in un equilibrio instabile «derivante dalla complessa pluralità di funzioni tra contitolari chiamati a cooperare, controllandosi reciprocamente 'dall'interno', con ruoli apparentemente sovrapposti. Tali relazioni – aggiunge – si sostanzieranno a lungo nella struttura aristocratica della *res publica*, destinata in fondo a sopravvivere nelle età successive, sino al tardo principato, contribuendo altresì a plasmare la forma dell'espansionismo politico romano al quale si associa la progressiva professionalizzazione che si può cogliere nei settori sociali vitali per il potere romano: le arti militari e la politica». A queste si aggiunge la scienza giuridica, ritenendo

Capogrossi Colognesi che «il monopolio di tale sapere, esercitato tanto a lungo dall'aristocrazia senatoria, se non indotto, dovette sicuramente essere agevolato dalla scoperta dell'importanza, ai fini dell'organizzazione e della conservazione del potere, delle tecniche giuridiche e della conoscenza dei meccanismi istituzionali». Roma che non inventa certo il diritto ma che lo plasma su se stessa come uno strumento che amalgama il potere politico e il potere militare, dando a esso ogni connotazione di potere in senso stretto e in senso lato, ma sempre sul filo delle tensioni e degli attriti legati al diverso peso specifico da essi assunto in epoche diverse, con uomini diversi a esercitarli e sullo scenario dell'espansionismo militare della città che non è nazione ma si ritrova a essere «una costruzione che si va allargando senza mai essere uno Stato: lo precede» in senso moderno, come rimarca Giuliano Amato. Il quale insiste sulle peculiarità del saggio di Capogrossi Colognesi: «si legge come un libro che attiene alla contemporaneità. Fa vedere cambiamenti che si sovrappongono e generano situazioni nuove, ma pur trattando argomenti del passato, non pretende che esso sia un universo staticamente definibile. Poi l'autore insiste molto sui temi della sua introduzione che conferma attraverso le analisi, cosa che peraltro non sempre accade».

Il romanista non cede chiaramente alle lusinghe di contaminazione tra l'antico e il moderno, nel senso di proiezione del primo sul secondo, e di emanazione del secondo dal primo in base alle formule coeve, fattori che rendono più facilmente esplicabili i concetti agevolando l'oggettivazione dell'esistente e dell'evolvente. Ecco perché evita preliminarmente e accuratamente di essere attratto da concetti come libertà e democrazia, patrimonio dell'esperienza politica occidentale, e gravitazioni tra centro e periferie, tra il dove nasce e il dove viene esercitato il potere, che è la linfa che fa crescere e irrobustire la realtà romana ben oltre l'esperienza della potenza militare. Capogrossi Colognesi struttura il suo saggio attraverso diciotto campi di indagine, che percorrono trasversalmente la storia, la società e il diritto. Che il libro sia vocato all'esplicazione approfondita lo denota pure il ricorso a un'eshaustiva cronologia, che consente di ricollocare i vari pezzi del mosaico in una precisa scansione temporale, e anche un'appendice con le cartine che ricostruiscono persino visivamente l'espansione della città verso l'impero, con una progressione che non ha eguali nella storia, anche per aver così profondamente inciso nelle strutture della modernità proprio grazie alla più massiccia creazione del *corpus* di leggi. Un diritto che ritroviamo *mutatis mutandis* negli ordinamenti contemporanei attraverso un'evoluzione che non ne ha distorto lo spirito originario, e che anzi riemerge come ossatura della civiltà giuridica occidentale. Già nella prefazione l'autore tratteggia i caratteri propri della sua narrazione, fornendo *in nuce* non solo i punti fermi, ma anche l'impostazione di tutto il lavoro. Ed è proprio così che questa *Storia di Roma* è davvero una storia di Roma, per quanto imbevuta di linfa giuridica. Il volume, quindi, si presta a una duplice finalità: da un lato fornire al lettore un testo che scorre lungo la rassicurante scia storiografica, dall'altro prospettare allo studioso un modo agile ma non superficiale di accedere al complesso sistema del diritto e della sua evoluzione ancorata alla crescita e al dominio. «Avendo incentrato tutto il racconto su questa polarità tra diritto e potere, uno dei punti di massima fecondità di tale dialettica si delinea proprio alla vigilia della crisi, negli anni dei Severi. È allora infatti – rimarca l'autore – che mi è sembrato di scorgere quasi l'adombrarsi di una 'moderna' concezione 'statualistica' con la piena identificazione della sfera della sovranità e delle fonti della legalità. (...) Ho ritenuto di chiudere questa mia ricostruzione con Diocleziano: per quanto nell'impero tardo-antico, sotto i successori di Costantino, e nei suoi stessi esiti bizantini sia forte la coscienza della continuità con le antiche forme romane, su questo punto essenziale per una storia del potere e del diritto, a me è sembrata essere più rilevante – o comunque determinante proprio per gli aspetti giuridico-istituzionali qui privilegiati – la rottura così intervenuta». Cruciale la questione dello stato che senza essere davvero tale assorbe la città. «A ben vedere – aggiunge – è tutta la mia interpretazione della natura della costruzione avviata da Augusto, che noi indichiamo come il 'principato', a far leva – seppur in gran parte *per differentiam* – sul problema dello 'stato' come idea-chiave nella costruzione della comunità politica alle origini della modernità europea».

Il diritto romano e la scienza giuridica poggiano sul sostrato consuetudinario, quei *mores* che danno la consonanza all'appartenenza, il cui *humus* è costituito dalle leggi della città, ovvero le XII Tavole, filtrate dall'interpretazione dei giuristi. È attraverso «il lavoro di riflessione e delle opere della giurisprudenza che si era consolidata e trasmessa la conoscenza del diritto cittadino, il *ius civile*». Quando in età imperiale i giureconsulti daranno un inquadramento per così dire 'scientifico' al monolite giuridico, sarà Gaio a classificare il diritto romano come il complesso stratificato in orizzontale e in verticale di leggi, plebisciti, senatoconsulti, costituzioni imperiali, editti e pareri degli esperti. La padronanza degli strumenti è già passata dai pontefici ai laici, ed è così transitata dal monopolio del sovrannaturale al raziocinio parcellizzato, dalla contaminazione dell'imponderabile alla ragnatela relazionale delle regole e delle procedure che abbracciano tanto la pratica quanto la capacità d'astrazione (comprese le finzioni giuridiche e l'analogia). Interessante al riguardo l'analisi di Capogrossi Colognesi: «Con la 'laicizzazione' della scienza giuridica venne meno l'originale forza cogente del sapere pontificale che scioglieva difficoltà e dubbi, esprimendosi con soluzioni univoche e in forma definitiva. Proprio perché i pareri non provenivano più da un'autorità unica ma da una molteplicità di individui, prese forma una nuova fisionomia del diritto, concepito come *ius controversum*. Un diritto in cui l'effettiva portata e significato delle regole, la sua modalità di funzionamento, non tendevano a sostanziarsi in forma chiara e conclusiva, ma derivavano da un continuo e sempre rinnovato dibattito tra gli specialisti. Prevalevano di volta in volta le idee e le interpretazioni più convincenti, le soluzioni proposte dalle personalità più autorevoli. Autorevolezza, del resto, determinata essenzialmente dal consenso degli altri giuristi e dall'opinione pubblica, secondo una logica destinata a persistere per tutta la restante età repubblicana e durante il principato». Ernesto Galli Della Loggia, in riferimento alla trattazione di Capogrossi Colognesi, pone l'accento sull'«elemento che pervade la narrazione e affiora in diverse circostanze: la centralità della tradizione e la sua forza. La legittimazione forte della tradizione, e dell'appartenenza, rende superflua la legittimazione di tipo religioso».

Le mutazioni sociali, le conquiste territoriali, l'espansione delle idee portate indirettamente dalle legioni vittoriose, non sono solo esercizio di potere astratto ma rimodulazione dell'esistente, ora con flessibilità ora con rigidità. Innovazioni continue, per quanto diluite dall'arco temporale – che è ben diverso, nella percezione, dalla scansione dei contemporanei – plasmano la realtà statuale disciplinando rapporti e poteri. La scienza giuridica romana è aristocratica per definizione, perché il nucleo aggregante della società è aristocratico. Il senato ne è l'espressione più alta, per quanto debba comunque confrontarsi con i venti della storia. Le leve del potere sono in mano alla *nobilitas*, le cui concessioni sono il più delle volte imposte dalla circostanze più che frutto di una riflessione etica. La classe dirigente, pur votata all'endogenia, non è immune dall'esogenia, che è dapprima quella delle realtà contigue e assorbite, quindi dagli influssi delle province, quindi dalla scoperta di quel mondo raffinato ed evoluto di matrice ellenica che ha un effetto incisivo sulla romanità. La *Graecia capta* attrae e lusinga la classe dirigente romana, con effetti che, nei secoli, porteranno concretamente all'ellenizzazione di ciò che è romano, alla penetrazione profonda della lingua e dei costumi, fino all'orientalizzazione di metà dell'impero, quello destinato a vita più duratura dell'idea stessa di Roma.

Al crepuscolo della repubblica, la potenza egemone nel Mediterraneo viene sconvolta dai sussulti e dagli spasmi della gestione del potere. Il sofferto trionfo su Annibale schiude le porte a uno dei più profondi mutamenti strutturali, che passa attraverso la sanguinosa esperienza delle guerre civili. Roma è già impero *de facto* senza essere un impero *de iure*. La sua ossatura è probabilmente inadeguata a sorreggere il peso del ruolo che la storia le ha assegnato in un processo espansivo che appare inarrestabile. Il sistema militare romano è una macchina pressoché perfetta che, per consolidare ciò che ha conquistato con le armi, ha bisogno di un apparato politico che deve andare oltre l'esistente. I fasti della repubblica vanno in ombra rispetto al fulgore delle legioni che ridisegnano Roma col prestigio delle vittorie e del governo delle province. I due poteri, per quanto intercomunicanti (i generali sono espressione dell'aristocrazia), non possono e non riescono più a

rimanere in equilibrio dinamico, spezzato dal riflusso delle guerre civili. «Il potere non è che il grado, la misura di efficacia del diritto. Un diritto senza potere – così Natalino Irti – è un diritto inerte, impotente». E per Massimo Brutti nell'analisi dei poteri effettuata da Capogrossi Colognesi emerge che nel modello costituzionale romano «non c'è una divisione ma una commistione. Nel momento in cui la repubblica raggiunge il suo apogeo si esalta il momento del contemperamento dei poteri diversi. Ma allora – si chiede retoricamente – se vi è un intreccio dei poteri, come si regge quell'equilibrio? Con la vocazione unitaria e l'egemonia di uno stato sociale, che Cicerone definisce *concordia ordinum*, e che si sfascia con lo scontro tra Tiberio Gracco e il senato. Eppure è il senato a garantire la continuità e l'unitarietà di indirizzi, come nella politica estera. Il pretore possiede la *iurisdictio* ma non gestisce un potere separato, come potrebbe apparire: non c'è divisione dei poteri – ribadisce –, ma commistione».

Capogrossi Colognesi sintetizza e reinterpreta una frase di Polibio sul grande vantaggio di Roma «in un equilibrio difficile e sempre mutevole fra le tre forme di governo proprie delle società umane, già identificate dai filosofi greci: il governo monarchico, quello aristocratico e, infine, quello democratico. L'averle, diciamo così, selezionato il meglio di questi tre meccanismi di governo e averli fusi in un disegno unitario sarebbe dunque la ragione ultima del successo romano: il potere monarchico identificabile nei consoli, quello aristocratico, nel senato, e quello democratico nei comizi. In verità tale chiave di lettura, piuttosto che chiarire la struttura dell'ordinamento politico romano, ci aiuta a cogliere la profonda diversità con cui gli antichi, non solo guardavano alla loro organizzazione politica, ma ne concepivano il concreto funzionamento, rispetto a quella dell'osservatore moderno. Ma soprattutto ci fa sospettare che lo stesso Polibio, malgrado la sua profonda conoscenza della società romana, in questa interpretazione fosse restato troppo prigioniero degli assunti di fondo alla base del pensiero politico greco. E in questi egli avesse forzato la magmatica realtà romana, non diversamente da quanto avrebbero fatto tanti secoli dopo molti interpreti moderni. L'enorme peso che tale schema – attualizza l'autore – ha avuto nella formazione degli stati moderni ha finito quasi col trasformare un modello teorico e una griglia interpretativa di altrimenti complessi processi giuridici e politici in un'entità naturale, assunta in modo pressoché irriflesso».

Il sistema perfetto è un'astrazione che nel concreto subisce le spinte di fattori non sempre prevedibili e non sempre gestibili. E il sistema romano, che storicamente, militarmente e giuridicamente è vincente, viene attraversato dagli spasmi di una crisi che, pur ancorata al passato e al presente, in qualche modo preconizza un nuovo che deve arrivare e di cui non si hanno né gli estremi né un'idea delle conseguenze. Le riforme che dovrebbero inserire nella *res publica* i pilastri della stabilità, mentre da un lato sembrano consolidare, dall'altro incrinano la tenuta della complessa e stratificata società. Dai Gracchi a Mario e Silla, per arrivare a Cesare e quindi a Ottaviano. Ciò che è 'civile' diventa progressivamente e inarrestabilmente 'militare'. Le legioni, espressioni della società repubblicana a guida senatoriale, esprimono nei capi militari i capi del sistema. Il passaggio del Rubicone spezza e frantuma regole e autorità. Il dado era tratto nella piena consapevolezza del gesto di Cesare. Il potere senatoriale è smagnetizzato dal potere personale, che si consolida col prestigio delle vittorie e col carisma. L'ascesa attraverso il *cursus honorum* conosce la pericolosa concorrenza di un'altra ascesa secondo parametri non schematizzati, ma fattuali. Le convulsioni della repubblica che sembrava immutabile come un dogma non portano al cortocircuito del sistema nel suo complesso, ma a ridisegnarlo in forma evolutiva. Ottaviano che diventa Augusto non traghetta solo tra due ere (il Cristianesimo avrà un effetto devastante e irresistibile sull'esistenza stessa della società romana, di cui minerà alcune fondamenta, e questo spiega come mai la tradizionale tolleranza romana verso le religioni conosca un inusitato irrigidimento fino a sfociare nelle aperte persecuzioni), ma è artefice di una costruzione *ex novo* di un modello politico-istituzionale. Che è poi una ricostituzione su basi solide di un inedito complesso istituzionale. Lo fa innanzi tutto coagulando consenso nel mondo romano-italico senza prefigurare lo strappo dalle tradizioni politiche repubblicane che a Cesare era costato così caro. «Il suo progetto – così l'autore

– comportava, sì, profondi riequilibri e trasformazioni, ma non l'integrale cancellazione della stessa fisionomia della città e tanto meno una generale rivoluzione sociale: in ciò egli non solo era per calcolo e temperamento più cauto dell'ansia innovatrice di Cesare, ma meno propenso di questi a portare sino alle estreme conseguenze gli aspetti più radicali della tradizione popolare».

Il senato non sarebbe stato cancellato, ma svuotato dell'effettivo potere in maniera progressiva, così come l'oligarchia che reggeva nel bene e nel male la sorte di Roma: apparentemente conservare, sostanzialmente accentrare. Il concetto stesso di *res publica* era d'altronde ancora ben radicato. Le radici le avrebbe fatte disseccare politicamente, con più o meno consapevolezza, l'uomo che da Cesare raccoglieva il testimone dell'uomo forte che era andato ben oltre l'*imperium proconsulare* e la *tribunicia potestas*. Capogrossi Colognesi, per allargare la prospettiva, ricorda che mentre molti storici moderni hanno interpretato la natura giuridico-istituzionale della costruzione augustea, ovvero il principato, come «una poco mascherata forma di monarchia militare», altri hanno insistito «sulla formale conservazione delle istituzioni e magistrature repubblicane e sul restaurato ruolo del senato», considerandolo «una forma di diarchia tra il vecchio sistema repubblicano e il superiore protettorato del principe»; ma conclude che nel recente passato (Ottocento e Novecento) sono stati non pochi i preconcetti ideologici, da considerare oggi irrimediabilmente datati e frutto del loro tempo. «Il principe era titolare di un potere assolutamente sovrastante che metteva alla sua mercé qualsiasi cittadino, pur di rango elevato o appartenente all'ordine senatorio, come un qualsiasi magistrato in carica. Ciò non poteva non far trasparire quelle venature monarchiche, nella sua prominente posizione, echeggiate nelle testimonianze antiche. E tuttavia a questo potere così espansivo e potenzialmente assoluto, reali anche se informali limiti erano posti dalla persistenza dei vari blocchi sociali e, in generale, dalla struttura stessa della società imperiale. La sua azione politica non mirava certo a intaccare il fondamento di quel mondo che egli intendeva consolidare, non distruggere. (...) Insomma il singolo era alla mercé del principe, non l'intero gruppo sociale cui apparteneva». Massimo Brutti, di rimando, pone l'accento sul fatto che «la conservazione delle istituzioni repubblicane non è un atto formale, non è una simulazione e non siamo di fronte a una grande costruzione propagandistica. Una parte rilevante continua a vivere, il suo linguaggio è quello della repubblica durante tutto il principato». Una delle ragioni della forza del principato è produrre una normativa nuova tenendo in vita una parte rilevante della costituzione repubblicana. Capogrossi mette in luce come il *princeps* sia «punto di riferimento di una complessa organizzazione di poteri ma anche della legalità che viene dal passato».

Restava in sostanza che gli equilibri diseguali configurati da Augusto non potevano non comportare un'erosione fattuale dell'antico ruolo del senato a tutto vantaggio del nuovo sistema, nel quale «rinunciando alla politica più decisamente filoprovinciale di Cesare, in cui già si delineava il disegno di un impero universale, Augusto, con maggior cautela, aveva infatti riaffermato la centralità politica della società romano-italica». Il nuovo assorbiva e trasformava, oscillando tra conservazione e modernità del potere attuale in cui travasava gli antichi poteri, rimodellandoli dal centro alla periferia. Non è una formula semplice quella elaborata dai romani nei vari campi di applicazione di una società arcaica e moderna nello stesso tempo. L'impero a sua volta attinge al passato secondo parametri che lo amalgamano al presente e alla riconfigurazione del potere in tutte le sue espressioni: politico, militare, economico, sociale, e persino dinastico. Il collante che permea tutti gli strati è il diritto, che «evidenzia la tensione tra gli alti livelli della riflessione condotta su di esso dagli specialisti e il livello tecnologico su cui si fondava la circolazione delle idee e delle conoscenze». Che passa dal coinvolgimento dei giuristi nell'apparato imperiale e nell'amministrazione dell'impero.

L'autore sottolinea che «allo stato non si incontra alcuna discussione relativa alla suddivisione delle varie funzioni, e quindi a possibili conflitti di competenza. E soprattutto non si trova traccia che mai qualche giurista si sia mai interessato dei pur non semplici rapporti legali tra questi portatori d'autorità ed i privati». Resta quindi problematico mettere a fuoco come potesse il

privato tutelarsi di fronte alle prevaricazioni dell'amministrazione, nella constatazione che il principe sembrerebbe mostrare disinteresse nel «definire in termini generali i rapporti tra uffici centrali e tra governo centrale e sistema periferico o a disciplinare con regole generali la posizione dei suoi vari funzionari rispetto ai privati». Quanto alla bipartizione dell'assetto istituzionale dell'impero Oriente e Occidente, a partire da Diocleziano e Massimiano, non va interpretata come una rottura dell'unità politica in due sistemi, ma solo di un'attribuzione territoriale dell'*imperium*, poiché rispondeva non solo all'esigenza di gestire un'abnorme realtà, ma anche e soprattutto di «assicurare un capillare esercizio del potere ed un più efficace governo degli eserciti» oltre a «garantire un sistema ordinato di successione che evitasse complotti e colpi di mano militari. Ciò che fu rafforzato da un elemento dinastico mediante un complicato sistema di matrimoni, volto a ricostruire, in ben diverse condizioni, quel 'governo dei migliori' dell'età degli Antonini. Questa costruzione, però – chiosa l'autore – non resse alla prova dei fatti, mentre ebbe efficacia durevole la logica a essa sottostante: la suddivisione territoriale, che permise un più diretto impegno dei vertici imperiali nella riorganizzazione dell'apparato imperiale e, soprattutto, un suo più immediato coinvolgimento nella faticosa difesa dei confini dell'impero».

Il diritto romano è e resta l'ossatura su cui si sviluppa il corpo della repubblica e dell'evoluzione in impero, come elemento di continuità che non sta a significare immutabilità. Solo una forte scienza giuridica poteva padroneggiare il *mare magnum* di leggi, pareri, interpretazioni dei *prudentes*, alternative e preferenze consuetudinarie, dove le logiche di scelta e prioritarie dovevano fornire la bussola per orientarsi attraverso strumenti operativi di *leges* e *iura* che attingono a raccolte e antologie di frammenti di giuristi che si moltiplicano, nonché alle epitomi dei classici (Paolo, Ulpiano, Papiniano), e che passano dalle Istituzioni di Gaio per arrivare ai codici gregoriano, ermogeniano, teodosiano. E infine al *corpus* giustiniano, quando già la parte occidentale dell'impero non esiste più. All'entità statale, disgregata dalle invasioni barbariche, sopravvivono i concetti di *civitas* e latinità, tanto che il complesso ed evoluto sistema giuridico-istituzionale fa dell'ordinamento romano il cardine della civiltà occidentale, con la «centralità della legge conquistata lungo un percorso straordinariamente ricco e complesso». Il «vasto ed eterogeneo materiale» filtrato nel presente come eredità del passato diventa così legge, proiezione di ordine e disciplina, nell'impresa di Giustiniano e dei suoi successori con l'idea di farne strumento perfetto e definitivo. Si deve a questa illusione, come conclude Capogrossi Colognesi, «la grande impresa che ha permesso la conservazione di un immenso patrimonio da cui avrebbe avuto inizio un'altra storia straordinaria: quella della civiltà giuridica dell'Europa medievale e moderna». E che forse spiega anche perché ancora oggi nei musei di un Paese così lontano geograficamente e culturalmente come la Lettonia sono conservati atti giuridici scritti in una lingua estranea, come il latino, o che gli atti del parlamento ungherese fino al 1848 sono stati redatti nell'idioma di Roma invece che in magiaro. Potere impreveduto e inarrivato di quel diritto.

Norberto Bobbio, *Diritto e potere. Saggi su Kelsen*, Torino, Giappichelli Editore, riedizione 2014, pp. 259

Luigi Mastrangelo*

Nell'intenso e arricchente dibattito sviluppatosi durante l'incontro romano di presentazione del volume di Luigi Capogrossi Colognesi è naturalmente emerso il riferimento al pensiero di Hans Kelsen. Per una felice coincidenza editoriale, in contemporanea al volume sulla storia di Roma, è stato ripubblicato in nuova edizione un caposaldo quale *Diritto e potere. Saggi su Kelsen* di Norberto Bobbio, importante occasione di una rilettura e di ulteriori riflessioni sulla fondamentale tematica, non solo per lo specifico contesto della storia romana esaminato con acribia da Capogrossi Colognesi.

Già il distico di apertura dell'introduzione di Agostino Carrino, citazione bobbiana, «il potere senza diritto è cieco, ma il diritto senza potere è vuoto», introduce il lettore nello sviluppo di una questione complessa e primariamente rilevante, che abbraccia e coinvolge molteplici sensibilità, diversi approcci e variegata esperienze disciplinari, dalla storia del diritto antico a quella del pensiero politico e sociale moderno, passando per la filosofia delle varie epoche e la teoria generale del diritto. Carrino ricorda l'attenta lettura svolta da Bobbio di passi di autori in questo senso particolarmente rilevanti, a partire dall'imperituro *memento* machiavelliano all'occuparsi della «verità effettuale della cosa» e non «all'immaginazione di essa», ponendo poi sullo stesso piano di Kelsen pensatori come Pareto e Weber, «spiriti pur diversissimi l'uno dall'altro, ma tutti tesi a rivendicare l'autonomia e la dignità della scienza», senza dimenticare il debito culturale verso il federalismo di Carlo Cattaneo, con il quale Bobbio ebbe un incontro da lui stesso definito «salutare». La prefazione di Bobbio all'edizione 1992, ripubblicata anch'essa, inizia con la dedica a Renato Treves, pure lui allievo di Gioele Solari e sodale se non precursore nell'attenzione verso Hans Kelsen, ancora precedente alla sua difficile esperienza di esilio in Argentina, conseguente agli invisibili rapporti con il gruppo di *Giustizia e Libertà*.

Entrando nel dettaglio del testo, che non può in questa sede essere ripercorso in maniera esaustiva proprio per la sua straordinaria ricchezza e che, nello stesso tempo, costituisce un luogo di confronto stimolante e illuminante sul precipuo tema qui preso in esame, anche per la nota chiarezza e piacevolezza della prosa bobbiana, appare opportuno ricollegarsi alla precisazione metodologica, alla quale viene dedicato uno dei primi e fondamentali paragrafi, intitolato *Non si può confondere l'atteggiamento scientifico proprio della teoria pura del diritto con l'atteggiamento ideologico implicito nelle varie concezioni della giustizia*. Kelsen, e Bobbio con lui, ha ben chiaro il metro su cui regolare il proprio incedere: «Anzitutto, il mio scopo è stato quello di elevare la giurisprudenza, che palesemente od occultamente si dissolveva quasi del tutto nel ragionamento politico-giuridico, all'altezza di una scienza autentica, di una scienza dello spirito. Si trattava di sviluppare le sue tendenze dirette non alla creazione, ma esclusivamente alla conoscenza del diritto, e di avvicinare i suoi risultati agli ideali della scienza: oggettività ed esattezza». Il maestro austriaco aveva colto nel segno del vero *vulnus* che tanti lutti, non solo concettuali, avrebbe procurato nel suo secolo, mai breve abbastanza, e pure in questo nostro successivo, ancora imprigionato in visioni preconcepite, di diverso segno, che continuano a tradursi in dannose contrapposizioni e in veti incrociati, tanto irrazionali quanto difficilmente sormontabili. Kelsen, da parte sua, riteneva invece indispensabile la separazione della ricerca scientifica dai programmi politici, per impedire la contaminazione dei risultati della ricerca medesima con i giudizi di valore: «Una scienza deve descrivere il proprio oggetto quale esso è effettivamente, e non prescrivere come esso dovrebbe o non dovrebbe essere, in base ad alcuni specifici giudizi di valore. Quest'ultimo è un problema politico e, come tale, riguarda l'arte del governo, un'attività che si occupa dei valori, e non è un oggetto della scienza, che si occupa della realtà». Attenendo all'ambito dell'irrazionale, i giudizi valoriali devono essere tenuti a bada dallo scienziato cercando, per quanto è reso possibile dal limite umano, di evitare l'innestarsi negli interstizi del procedimento analitico delle proprie preferenze, pena il fallimento inevitabile dell'impresa scientifica che lo studioso è chiamato a svolgere, «per la semplice ragione che i giudizi di valore non sono sottoponibili ai controlli costitutivi dell'universo scientifico», che si deve occupare della descrizione e non della prescrizione. Kelsen, che ritiene necessaria l'attuazione di un processo di «deideologizzazione», confuta così la pretesa del giusnaturalismo di ritenersi teoria scientifica, apparendogli invece un'ideologia, una razionalizzazione postuma e non una teoria razionale, richiamando in tal senso Karl Marx e le considerazioni sul bisogno della giustificazione degli atti emotivi: «E la giustificazione razionale di un postulato basato su un giudizio soggettivo di valore, cioè su un desiderio, quale, ad esempio, quello che tutti gli uomini siano liberi, o che tutti gli uomini siano trattati egualmente, è auto-inganno, o un'ideologia, che costituisce press'a poco la stessa cosa».

Con la presa del potere da parte di Adolf Hitler nel 1933, Kelsen è costretto a ripiegare in Svizzera, area culturale di un incontro sia pur occasionale con Vilfredo Pareto: la riflessione operata in merito ai contenuti dei pensatori elitisti è proposta in *Democrazia e cultura*, nella quale Kelsen non concorda con Roberto Michels sul fatto che il fascismo abbia derivato proprio da Pareto la sua tendenza antiparlamentare. La dialettica tra diritto e potere diventa inevitabilmente il fulcro di una riflessione primo-novecentesca resa improcrastinabile dalle esigenze della storia, messa di fronte, non solo in Europa, a una crisi delle istituzioni rappresentative che aveva dato spazio a quei fenomeni totalitari che sarebbero stati spiegati nella loro genesi e nei loro meccanismi di funzionamento da Hannah Arendt, ma soltanto quando il male, banalmente, era stato già irrimediabilmente compiuto. Bobbio ripercorre così il tortuoso biograficamente, ma lineare concettualmente, cammino di un intellettuale che, non certamente a caso, trovava come suo grande avversario Carl Schmitt il quale, nella sua opposta visione del mondo, postulava la sovranità e l'eccezionalità di un uomo solo al comando e non di una 'grande norma' di rango primario, vincolante l'intera collettività in un patto valoriale di unione e non di soggezione a un capo che incarni la stessa nazione, come era accaduto in Germania e in Italia.

Kelsen risultava vincitore della contesa, purtroppo non circoscritta all'astratta dialettica del pensiero politico, in un secondo dopoguerra ricostruito sulla nuova base elaborata, come nell'emblematico caso italiano, nell'alto confronto valoriale dei Padri Costituenti, che si impegnavano proprio nella traduzione in fatto delle teorie kelseniane attraverso la stesura della grande norma costituzionale, mentre quelle schmittiane, e il loro autore, cercavano di imbastire una difesa, flebile e assai poco credibile, sui banchi processuali norimberghiani, dove appunto il diritto riprendeva il sopravvento sul potere, anche a beneficio e a tutela di chi, più o meno direttamente coinvolto nel nazionalsocialismo, aveva sostenuto l'esatto opposto, fino alla tragedia dell'imposizione di viaggi in treno privi di biglietto di ritorno.

Ripercorrendo i ragionamenti svolti nelle varie fasi della speculazione kelseniana, Bobbio rileva i nessi con Max Weber, nell'analisi del processo di formazione del potere legale nello sviluppo dello stato: «Lo Stato è lo stesso ordinamento giuridico (Kelsen) in quanto il potere è completamente legalizzato (Weber)». Lo stato è caratterizzato da un certo grado di organizzazione, mediante organi che lavorano in maniera differenziata per produrre norme. Per Kelsen il potere statale si differenzia dagli altri rapporti di potere per il discrimine fondamentale di essere esso stesso regolato da norme giuridiche. I criteri di legittimità e di legalità presuppongono l'esistenza di apparati amministrativi e giudiziari per rendere operative le norme generali e astratte, anche in forma sanzionatoria nei casi di inadempienza, applicandole con efficacia e puntualità alla soggettività dei casi concreti: «Non diversamente da Weber, Kelsen si rende conto dell'enorme importanza dei grandi apparati amministrativi nella formazione dello Stato moderno. Ma mentre Weber identifica nella burocratizzazione della maggior parte delle attività dello Stato la tipicità del potere legale, Kelsen vi scorge una fase di quel progressivo accentramento delle attività di produzione e di applicazione del diritto in cui ritiene consista la caratteristica dell'ordinamento giuridico statale». Lo studioso austriaco, nell'elaborazione della sua teoria giuridica, ha ben chiara la funzione che il diritto, inteso come tecnica dell'organizzazione sociale, deve assolvere, ossia quella di realizzare un ordinamento in grado di favorire il fine sociale principale della promozione della pace, anche ricorrendo in ultima istanza alla forza per rendere eseguibili gli obblighi di fare o di garantire l'osservanza di obblighi di non fare, in particolare del male agli altri, rendendo carne il verbo del *neminem laedere*.

La seconda parte del testo ha espressamente per titolo *Diritto e potere* ed entra ancor più approfonditamente nella specificità della diade, a partire dalla spiegazione del principio originario del positivismo giuridico *Auctoritas non veritas facit legem*, da cui Bobbio illustra la differenza tra un positivista e un non positivista, ossia tra chi ritenga il diritto un prodotto e chi invece un dato, postulato per il quale Kelsen non può che essere collocato tra i positivisti, in quanto per lui il diritto è il prodotto di un'attività umana consapevole e non un elemento preesistente in natura da scoprire e

rivelare. Il positivista non ha come sua preoccupazione quella di giustificare assiologicamente le norme, di individuarne il fondamento di tipo valoriale, ma di analizzare il processo di formazione della norma, per valutare se essa si possa considerare tale in virtù del fatto di essere stata statuita da un'autorità legittimata a emanarla da un'autorità superiore, secondo il brocardo *Ius quia iussum non quia iustum*: «Poiché per un positivista il problema del fondamento del diritto si risolve nel problema della validità, è legittima e comprensibile l'affermazione che il fondamento del diritto è il diritto: la validità è una pura e semplice qualificazione giuridica, a differenza del valore che presuppone la presenza di postulati etici oppure di criteri di opportunità politica». Il ragionamento si sviluppa anche attraverso una seconda distinzione, per Bobbio «politicamente significativa», quella tra diritto statuito, prodotto da un procedimento accentrato, e consuetudinario, prodotto da un procedimento decentrato, che attraverso le categorie di derivazione kantiana dell'autonomia e dell'eteronomia, si traduce nella distinzione tra i due tipi ideali di forme di governo, la democrazia e l'autocrazia. Kelsen include nelle fonti del diritto la stessa giurisdizione, considerata persino modo di produzione del diritto stesso ed elemento imprescindibile per l'esistenza di un ordinamento, nel quale i giudici sono l'elemento insostituibile per l'individualizzazione e la concretizzazione delle norme generali.

Il capitolo successivo ripropone un lavoro di Bobbio basilare dal punto di vista qui in esame, intitolato *Kelsen e il problema del potere*, pubblicato nel 1981 nella *Rivista internazionale di filosofia del diritto*. Il testo parte da una rilevante premessa di tipo terminologico, che invita il lettore a distinguere tra i due (quasi) sinonimi tedeschi utilizzati da Kelsen per designare il concetto di potere, '*Gewalt*', più propriamente reso con 'potenza' e '*Macht*', con 'forza': comunque declinato, risulta in stretto rapporto con il concetto di 'norma' e «l'uno non può stare senza l'altro. Ritengo si possa dire addirittura che la teoria pura del diritto in quanto teoria del diritto positivo è sempre una teoria del diritto come norma e una teoria del diritto come potere». Sono dunque «due facce della stessa medaglia». Naturalmente il raffinato intellettuale non può a questo punto che chiedersi quale sia il *recto* e quale il *verso*. Per la teoria tradizionale confutata da Kelsen, il *recto* è il potere *superiorem non recognoscens* da cui tutti gli altri discendono, per la teoria pura del diritto invece è la norma fondamentale, che non deriva da altra norma ed è fondatrice delle altre norme dell'ordinamento. In altri termini, la concezione più antica parte dal potere per giustificare l'esistenza del diritto: l'innovazione kelseniana consiste appunto nell'invertire il senso di marcia e partire dalla norma per giustificare il potere, chiaramente un potere che possa qualificarsi come giuridico. I due sistemi si basano sulla stessa logica gerarchica che muove dall'alto verso il basso, ma sviluppano da punti opposti che sono dunque il potere e la norma: «Nel sistema tradizionale un potere inferiore procede da un potere superiore sino a che si arriva necessariamente a un potere al di sopra del quale non c'è alcun altro potere; nel sistema kelseniano una norma inferiore procede da una superiore sino a che si arriva necessariamente ad una norma al di sopra della quale non esiste alcun'altra norma». Kelsen insiste ripetutamente sulla caratteristica che ritiene precipua del diritto, quella di regolare la propria produzione normativa, che è l'elemento che contraddistingue un ordinamento giuridico vero e proprio da un puro esercizio di un potere di fatto. Si torna così al classico aneddoto ciceroniano, riproposto nel quarto libro del *De civitate Dei*. Agostino si chiedeva, infatti, cosa possano essere i regni terreni privati della giustizia se non grandi brigantaggi e, ovviamente, il reciproco di considerare i brigantaggi piccoli regni, per la comune sottoposizione a un capo e per il vincolo pattizio tra i sodali nel malaffare. Il brano è quello del celebre dialogo in cui il pirata si paragona ad Alessandro Magno, a suo giudizio da lui non dissimile se non nelle dimensioni della struttura gerarchica e nella legittimazione formale, a suo modo di vedere solo apparente. Per Kelsen il comando del bandito, caratterizzato dalla soggettività, è per questo privo del requisito basilare dell'oggettività che è l'*ubi consistam* della norma giuridica, del comando emanato dallo stato valido perché legittimato, nella forma e nel contenuto prescrittivo, da una norma a sua volta superiore. L'importanza del quesito non era peraltro potuta sfuggire al pensatore politico teorico della sovranità, Jean Bodin, che la considerava un potere 'assoluto e perpetuo' in

uno stato retto da un ‘governo giusto’, *legitimus* nell’edizione latina, *droit* in quella francese. Kelsen risolve il dilemma agostiniano sottolineando come il comando del brigante, che intimi alla vittima di consegnare la borsa alla minaccia della vita, non sia a sua volta fondato su una norma superiore, al contrario della norma statale, per rimanere nell’esempio, proprio quella che vieti al brigante di attuare un tale comportamento ‘illegale’. Ma questa differenza, sia pur fondamentale, non è sufficiente se priva del requisito dell’effettività, ossia di un sistema, un operativo apparato di polizia e di giurisdizione, che consenta allo stato di rendere nella vita reale dei consociati esecutiva la norma da esso stesso emanata, così impedendo al brigante di praticare la sua, o almeno sanandone le conseguenze in via successiva, attraverso l’arresto e la condanna del responsabile e la restituzione alla vittima della refurtiva.

«Il potere dello Stato – sintetizza Kelsen – è il potere organizzato dal diritto positivo, è il potere del diritto, cioè l’efficacia del diritto positivo». La conclusione del ragionamento è, dunque, che «è errato descrivere lo Stato come il potere che sta dietro il diritto, perché tale definizione fa supporre l’esistenza di due entità separate, laddove ve n’è una sola: l’ordinamento giuridico». Sono infatti due aspetti ben diversi il mancato esercizio di un potere autorizzato e l’esercizio di un potere non autorizzato, così come contrapposte sono le massime *Lex facit regem* e *Rex facit legem*. Il problema specifico deriva da un passo del *De legibus et consuetudinibus Angliae* di Henri Bracton, in cui si legge che *Ipse autem rex non debet esse sub homine, sed sub Deo et sub lege, quia lex facit regem*, nella convinzione che, laddove venga a dominare la volontà del sovrano e non la legge si realizzi non un regno legittimo ma una tirannide, nella sua nota duplice accezione, sempre di attualità, di un potere ottenuto per usurpazione, quindi con un difetto di titolo all’origine, o di un potere in possesso del quale si è entrati in maniera formalmente corretta, trascinandone però gli argini di esercizio consentito.

Per esemplificare al meglio l’architettura concettuale propria del positivismo giuridico, Bobbio illustra poi la massima contenuta nell’hobbesiano *Dialogo fra un filosofo del diritto e uno studioso del diritto comune in Inghilterra*, secondo la quale «non è la sapienza ma l’autorità che crea la legge». La tesi richiama il passo in Digesto 1.4.1 dove si trova il principio ulpiano che meglio chiarisce il concetto, l’universalmente noto *Quod principi placuit, legis habet vigorem*: «Vero è – precisa Bobbio – che subito dopo seguiva l’affermazione secondo cui il principe ha questo potere perché gli è stato conferito dal popolo. Ma un’affermazione di questo genere non esclude, anzi conferma, che il diritto è un prodotto del potere, non importa se questo potere sia il potere originario del popolo o quello derivato dal principe». Nel corso dei secoli è stato oggetto di infinito dibattito dove risiedesse effettivamente questo potere legislativo, nei re o nei parlamenti di varia natura e strutturazione, ferma però restando la ‘positività’ del diritto stesso, ossia la produzione delle norme (oggi diremmo secondarie) secondo le norme (primarie) e le procedure di volta in volta vigenti, in ossequio a specifici procedimenti attraverso i quali il diritto viene ‘a porsi’ nella società, regolandone i comportamenti e le relazioni. Procedendo ancora a ritroso, Bobbio ritorna, per chiudere, al dilemma aristotelico su quale dei governi, quello della legge o quello degli uomini, sia da preferire, ricordando come lo Stagirita ritenesse i cittadini ‘custodi’ e ‘ministri’, non ‘signori’ della legge, considerata ‘intelletto senza passioni’, per un’idea del primato delle leggi che, per il tramite del pensiero politico medioevale, riassumibile con il principio *legi obtemperat* di Giovanni di Salisbury, affluiva nel grande mare di una modernità sempre più complessa, la cui formazione a livello statale, secondo l’analisi di Max Weber, si caratterizzava appunto per il processo di razionalizzazione formale, che ne consentiva la legittimazione legale e razionale.

In conclusione i due poli concettuali diritto e potere sono apparenti opposti, il cui rapporto di comparazione, variamente declinato, coinvolge, ieri come oggi, le diverse forme organizzative della convivenza umana. Ognuna di esse, nel tempo, ha proposto una precipua gradazione dei due elementi, portando argomenti a favore della propria opzione, per un ventaglio di possibilità tanto ampio da impedire una soluzione univoca e concordante. Un punto d’accordo, però, le società occidentali sembrano averlo trovato nel limite invalicabile del rispetto dovuto all’essere umano e ai

suoi diritti, dichiarati universalmente a Parigi il 10 dicembre 1948 e non più negoziabili, almeno sul piano concettuale, da alcuna forma di potere che possa ritenersi degna di cittadinanza nel contesto relazionale sovranazionale riconosciuto e condiviso.

Abstract

Diritto e potere sono apparenti opposti il cui rapporto di comparazione, nell'esperienza giuridica romana come nel diritto moderno, sembrerebbe coinvolgere le diverse forme organizzative della convivenza umana. Ogni società, nel tempo, ha però proposto una essenziale gradazione dei due elementi per una serie di possibilità tanto ampia da impedire una soluzione univoca e concordante.

Law and power appear to be two opposites, whose relationship, in the Roman judicial system as in modern law, seemingly affects the various organizational forms expressed by human coexistence. Every society, in the course of time, has nonetheless interpreted the relative gradation of the two concepts, thus creating a number of possibilities too ample to offer a consistent and unambiguous solution.

